

## TORNATA DEL 2 LUGLIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Rinnovamento degli uffizi — Relazione sul progetto di legge riflettente l'abolizione dei vincoli fidecommissari — Richiamo sul processo verbale — Approvazione del medesimo — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei dritti differenziali — Parlano i senatori Sauli, Alfieri, Sclopis e il ministro di agricoltura e commercio — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Osservazioni dei senatori Cristiani, Sclopis, Cibrario, De Cardenas, e del ministro di agricoltura e commercio — Adozione de' rimanenti articoli e della intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 colla lettura del processo verbale.

### SUNTO DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Sospendo di porre ai voti l'approvazione del processo verbale perchè il Senato non è ancora in numero: intanto si darà conoscenza del sunto di alcune petizioni nuovamente giunte.

**CIBRARIO, segretario,** ne dà lettura:

595. Tersolo Tommaso, esposto com'egli si trovi in credito di notevole somma verso la città di Valenza per 898 sacchi di grano sequestratogli da quella civica amministrazione negli anni 1799 e 1800, di cui non venne soddisfatto che in piccola parte, chiede che gliene sia fatta prontamente una nuova liquidazione, e che intanto gli si conceda un sussidio vitalizio, o per lo meno un banco di sale e tabacco.

594. Concone Francesco, giudice del mandamento di Vinadio, chiede che il Senato s'interponga cioè, dove ancora non fosse in pronto per la presente Sessione parlamentare la promessa legge sulla ricostituzione dell'ordine giudiziario, vogliavisi almeno provvedere temporariamente o articolo di stipendio, o d'indennità.

**PRESIDENTE.** Queste petizioni verranno trasmesse alla Commissione per ciò stabilita.

### RINNOVAMENTO DEGLI UFFIZI.

**PRESIDENTE.** Questa mane si è fatta la tratta per la nuova formazione degli uffizi pel servizio mensile del mese di luglio, di cui se ne dà pubblica contezza.

**CIBRARIO, segretario,** legge:

#### UFFIZIO I.

Di Bagnolo — Chiodo — Tornielli — Della Marmora — De Cardenas — Maestri — Demargherita — Sauli — Di Brema — Picolet — Gioia — Colli — S. A. R. il Duca di Genova — Di Calabiana — Cotta.

#### UFFIZIO II.

Di Rorà — Quarelli — Balbi-Piovera — Moreno — D'Oria — Albini — Prat — Cristiani — Giulio — Fantini — Di Collegno Giacinto — D'Azeglio — Moris — Aporti — Gattino.

#### UFFIZIO III.

Franzini — Serventi — Di Benevello — Mosca — Galli — Di Pamparato — Pallavicini Ignazio — Marioni — Di Villamarina — Provana — Colla — Dalla Valle — Di Saluzzo Annibale — Di Colobiano — Alfieri.

#### UFFIZIO IV.

Riberi — Frascini — Plezza — S. A. R. il principe Eugenio — Blanc — Pallavicino-Mosca — Ricci — Di Sonnaz — De Fornari — Gallina — Deferrari — Ambrosetti — Di San Marzano — Piana — Di Saluzzo Alessandro.

#### UFFIZIO V.

Di Castagnetto — Coller — Della Torre — D'Arvillars — Des Ambrois — Cibrario — Maffei — Musio — Gattinara — Malaspina — Di Collegno Luigi — Bava — Di Pollone — Serra — Sclopis.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FIDECOMMESSI, MAGGIORASCHI, PRIMOGENITURE, ECC.

**PRESIDENTE.** Propongo al Senato di voler intanto udire la relazione già posta all'ordine del giorno, riguardante i vincoli fidecommissari ed i maggioraschi.

La parola è al relatore della Commissione, il senatore Sclopis.

**SCLOPIS, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 661.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione verrà data alla stampa e quindi distribuita ai signori senatori per la necessaria disseminazione.

Essendo il Senato in numero, metto ai voti il processo verbale.

Chi approva il processo verbale, voglia...

**DE FORNARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sul processo verbale?

**DE FORNARI.** Sul processo verbale.

Ho fatto nella seduta di ieri la proposta di un'aggiunta all'emendamento del senatore Stara. Quest'aggiunta, di cui

avevo fatto unicamente un primo tenno, e che non mi fu dato di sviluppare, mi sembra, dai termini in cui è esposta nel verbale, essere stata disconosciuta, imperciocchè si dice semplicemente che io proponevo la dilazione di un mese, durante il quale dovessero correre gl'interessi a carico della Cassa.

Io mi sono riferito al disposto dell'articolo 12, il quale in certi casi concede la facoltà di una dilazione di due mesi, in certi altri di un mese, e nel caso in cui l'amministrazione della Cassa avesse ancora avuto campo di profittare di questa facoltà, osservavo e proponevo che si chiarisse colla mia aggiunta, non in via di emendamento, ma di complemento, e secondo lo spirito, quanto a me pare, della stessa proposta dell'onorevole senatore Stara, che gl'interessi dovessero correre a carico della Cassa.

Non mi sorprende che l'aggiunta da me proposta sia stata malintesa, perchè non è pervenuta effettivamente alla Presidenza in iscritto, sebbene appunto l'avessi preparata, quando mi venne rifiutata la parola, a cagion che non era la mia proposta appoggiata: nè mi sorprende che anche il mio amico senatore Cristiani l'abbia combattuta, perchè appunto non aveva io potuto svilupparla, ed egli l'ha combattuta prima che avessi potuto chiarirla.

La mia istanza attuale è dunque, acciò la mia proposta, tal quale era scritta per essere presentata, sia inserita nel verbale. Un'altra mia istanza è che sia espresso che io ho domandato istantemente di rispondere al senatore Cristiani, il che egualmente mi è stato ricusato, perchè essendo stato messo ai voti se fosse appoggiata la mia aggiunta, e non essendola stata, mi si opponeva non esser luogo a trattarne ulteriormente, sebbene io insistessi sulla necessità e la ragione di rispondere al senatore Cristiani, dacchè era egli stato ammesso a combattere la proposta mia, al quale realmente credo avrei potuto rispondere vittoriosamente, e convincerlo, se avesse avuto conoscenza dei veri termini della mia proposta.

Domando queste due cose: in primo, che sia inserito nel verbale il tenore della mia proposta quale io stava per mandarla alla Presidenza; in secondo luogo, che sia espresso che io aveva domandato di rispondere al senatore Cristiani, e non mi fu concesso.

**PRESIDENTE.** Due sono le domande del senatore De Fornari: l'una si è, che s'inserisca nel processo verbale la formola prima della sua aggiunta. In ciò egli ha pienamente ragione, poichè se la segreteria riconoscerà che la menzione datane nell'atto verbale si discosta dalla proposizione fatta, havvi tutto il diritto a che questa sia riammessa nella sua condizione primitiva. L'altra domanda si è che si tenga conto della parola negatagli dal presidente.

Io non credo che ciò sia necessario. . .

**DE FORNARI (Interrompendo).** Ma io credo che. . .

**PRESIDENTE.** Io non credo che sia necessario che nei nostri Atti si riferiscano tutti quanti i dialoghi che si possono avvicinare nella nostra Camera. Quando un senatore si scosta dal regolamento, quando mostra di voler ignorare che l'unico diritto di chi fa una proposta si è di presentare uno sviluppo della medesima, lo che fatto, il proponente prima di dare altre dilucidazioni deve attendere che la proposta sia appoggiata, allora sicuramente il presidente ha il diritto di far sì che non si possa protrarre la discussione, salvo che entro i termini dal regolamento conceduti. Così ieri è avvenuto. Il senatore De Fornari fece una proposizione di aggiunta, e la sviluppò. E qui avvertasi che sotto il nome di sviluppo non si dee già intendere la tessitura di un lungo

discorso, ma solamente quello svolgimento della proposta che basti a porre in grado il Senato di giudicare se essa meriti o no il suo appoggio. Il senatore Cristiani prese allora la parola prima del tempo, e senza chiedermela, ed ebbe così luogo a fare alcune osservazioni in contrario. Il senatore De Fornari voleva combattere queste osservazioni; fu allora che io lo fermai, e gli dissi che, prima di lasciar progredire ulteriormente la discussione, bisognava che la proposta fosse appoggiata. Non lo fu; giudichi adunque il Senato se la condotta del presidente sia stata conforme al regolamento, e se altra rettificazione debba farsi al processo verbale più di quella di riprodurre l'aggiunta De Fornari nel modo in cui fu dall'autore formolata.

**DE FORNARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Non accordo la parola.

**DE FORNARI.** Io insisto per mia giustificazione.

**PRESIDENTE.** Io consulterò il Senato.

Chi crede che su questa questione io debba accordare la parola al senatore De Fornari, si levi.

(Il Senato non accorda la parola.)

Prego il senatore segretario di rileggere la formola in cui è stata concepita l'aggiunta del senatore De Fornari nel processo verbale.

**GIULIO, segretario.** Dirò per giustificazione della redazione del processo verbale che questa proposta non essendo stata effettivamente deposta in iscritto sul banco della Presidenza, era impossibile ai segretari di renderla letteralmente nei termini in cui il signor proponente intendeva di farla.

**DE FORNARI.** Se mi fosse stata domandata...

**PRESIDENTE.** Chi intende che le sue proposizioni sieno discusse con quella severità di forma, deve depositarle subito sul tavolo della Presidenza.

**DE FORNARI.** So che la parola a me non è concessa... e me lo tengo per detto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

#### RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore della Commissione sul progetto di legge per i diritti differenziali.

**GIULIO, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 553.)

**PRESIDENTE.** Il progetto di legge cadente in discussione è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 553.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

**SAULI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sauli.

**SAULI.** Non è già per oppormi ai principii che han dettato questa legge, ma solamente per domandare se vi sia necessità di farla.

Lo Statuto concede al re la facoltà di concludere trattati con le potenze estere; e quando i trattati interessano le finanze, devono essere sanciti dal Parlamento.

Ora io suppongo per esempio che ci siano nel mondo cinquanta nazioni navigatrici: con quarantanove di esse ci conviene stringere questi trattati, ce n'è una colla quale non ci conviene.

Adottata che sia questa legge, mi pare che non si potrebbe rifiutare di entrare in trattativa senza farle ingiuria; per

conseguenza io crederei che sarebbe meglio di passarvi sopra, lasciando che si compia il disposto dello Statuto.

Del rimanente, la relazione fatta dalla Commissione è piena di considerazioni e di fatti, ai quali sicuramente io aderirei molto volentieri.

Avrei desiderato una cosa sola di più, ed è di sapere se il numero dei marinai era maggiore nel tempo in cui tuttora vigevano i diritti differenziali, o se non è scemato appunto in conseguenza, come a me pare, di quegli infiniti trattati che si fermarono con potenze straniere per abolire i diritti differenziali. Se ci fosse stata questa diminuzione, come io credo, allora sembrerebbe un po' pericoloso l'andare così a man larga nell'abolizione di questi diritti, imperciocchè si sa che la marineria militare si rifornisce per mezzo della marineria mercantile; nel qual caso io crederei alquanto imprudente di togliervi questo mezzo di rinforzo nel momento in cui se ne potrebbe aver bisogno.

Queste sono le solo osservazioni che mi permetto di fare in ordine a questa legge.

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Alfieri.

**ALFIERI.** Io non intendo rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole collega il senatore Sauli, lasciando a chi forse ciò meglio compete il fare tale risposta. Tuttavia credo di poter presentare un'osservazione la quale, in certo qual modo, se è giusta, potrà contribuire a dare al senatore Sauli adeguata risposta.

Leggo nella relazione, che giusta un computo fatto nell'importazione annua di cereali, questa verrebbe a ridursi a circa 700,000 quintali annui.

Questa cifra poco più poco meno è la stessa che già ci davano gli anni passati, secondo che risultava dai conti somministrati dal Ministero. Ma, aggiunge la relazione (e ciò è appunto quello che in me fa sorgere il dubbio, che io pregherei il chiarissimo relatore a voler risolvere), ammettendo che la portata delle navi in questo traffico sia di 200 tonnellate e che ciascuna faccia due soli viaggi all'anno, il numero delle navi protette dal dazio non arriva alle 180. Tutti sappiamo che il dazio differenziale non esiste che all'introduzione nella consumazione dei cereali stessi. Ora veramente io spiego questo mio dubbio con una certa difficoltà, e vorrei quasi dire con una ripugnanza, perchè non son solito a credere che un calcolatore erri nei suoi calcoli, e son piuttosto disposto a credere che l'errore sia dal canto mio. Ma se veramente questa somma di 700,000 quintali si riduce alla introduzione in consumazione, come credo realmente, 700,000 quintali fanno 700 tonnellate. . .

**GIULIO, relatore.** Sette mila tonnellate.

**ALFIERI.** Riconosco l'errore, e desisto da ulteriori osservazioni.

**DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio.** Debbo in primo luogo riconoscere che la relazione fatta dall'egregio senatore a cui fu dato l'incarico di svolgere i motivi intorno a questa legge, mi risparmia ogni riflessione ulteriore in proposito. Tuttavia, giacchè l'onorevole signor senatore Sauli, senza opporsi assolutamente all'adozione di questa legge, ha creduto dover addurre alcune considerazioni, mi fo carico di brevemente rispondervi.

Egli in primo luogo domanda se vi sia necessità di far questa legge. Per verità coi mezzi che la Commissione medesima ha riconosciuto poter avere il Governo mediante le disposizioni dello Statuto, io non dirò che vi sia necessità assoluta di promulgare una legge in proposito, ma osservo che all'atto ultimamente dichiarato dal Parlamento inglese, potrebbesi con-

trapporre la stessa domanda, giacchè, come è ben naturale, il Governo della regina d'Inghilterra avrebbe potuto ugualmente con trattati separati concedere quella stessa facoltà che in un solo atto ha creduto di dover formulare, e pronunciare, a chi ne voleva trar profitto, di essere disposta ad accordarla.

La legge presente in realtà si riduce a non molta entità, giacchè, come fu dichiarato nel testo della relazione, con molte potenze già si sono stipulate queste reciprocità stabilite dal testo della legge; è questa tuttavolta una dichiarazione di principii a cui pone molta importanza il Governo, e desidera poter mettere in cospetto alle altre nazioni, facendo così una dichiarazione tanto più solenne, quanto fu solenne l'invito del Governo della Gran Bretagna a tutte le altre nazioni del globo di valersi della concessione ch'ella era pronta di fare.

Osservò altresì il signor senatore Sauli che credeva non vi fosse opportunità assoluta di stabilire questo principio generale di concedere l'abolizione di codesto diritto differenziale colla reciprocità che altri potrebbe accordarci. Perciò supponendo che siano 80 le nazioni navigatrici del globo, dice di poter occorrere che con 49 riesca utile al Governo di farlo e con una sola non vi sia utilità.

A tali riflessioni io credo di poter rispondere, che ove sianvi queste 80 potenze navigatrici del globo non saprei riconoscere mai il caso che quando vengono ad accordarci la reciprocità possa essere utile o no di ricusarla. Convengo che più largamente io interpreterei ancora il senso con cui il Governo crederebbe proporre questa legge, e confesso che, quanto a me sarei dispostissimo non solo ad accordare quest'abolizione dei diritti differenziali a chi non concede reciprocità, ma a chi ancora non la vorrebbe concedere, perchè stimo esser sommo e massimo vantaggio quello di poter fare aumentare gli approdi di tutti i navigli esteri al porto di Genova, e agli altri porti del nostro Stato; imperocchè, come ognuno ha potuto vedere, il consumo a cui si riduce tutta l'importanza dei diritti differenziali per i cereali che s'importano a Genova è tanto minima cosa, che eziandio coll'abolire questo diritto a quelli che non accorderebbero la reciprocità, ne tornerebbe sempre una maggior utilità: e un porto franco a cui è vietato ogni diritto d'importazione è sempre più nocivo che vantaggioso.

Terza riflessione del senatore Sauli fu quella di dire, che crede abbia diminuita la popolazione marittima in proporzione delle concessioni già state fatte ad altre potenze coll'abolizione per loro di questo diritto differenziale. Qui potrebbe cadere una differenza di pensiero nel riconoscere le cause di queste diminuzioni.

Io non potrei accertare neppure se veramente questa diminuzione abbia avuto luogo, perchè da un pezzo non possiamo arguire che i dati statistici i quali rimontano ad un'epoca molto anteriore, da dieci o dodici anni a questa parte, fossero così sicuri da poterne stabilire basi di qualunque ragionamento; ma quando fosse vero che questa popolazione marittima avesse diminuito, egli accoglie il dubbio che se ne possa attribuire per avventura la causa a queste concessioni di abolizione dei diritti differenziali alle estere potenze; ma piacemi notare che non è forse vero che possa aver diminuito perchè esistevano appunto i diritti differenziali, per cui molti dei nostri navigatori ascrivevansi a bandiere estere per poter navigare con maggior facilità in altre parti. Quando poi questa diminuzione fosse realmente accaduta, il fatto non è più rimediabile, perchè questi diritti differenziali non potrebbero ora, con buon garbo, ristabilirsi con chi vennero aboliti.

Notino pure i senatori che (oltre alle giustissime riflessioni fatte dalla relazione intorno al presente progetto di legge, che riduce questo dazio protettore alle 700,000 tonnellate testè accennate) Russia, Toscana e Roma, in virtù dei trattati già stabiliti hanno l'assoluta abolizione di questi diritti differenziali, e concorrono insieme coi nostri navigli a rifornire il porto di Genova di gran parte eziandio di quanto è necessario alla nostra consumazione.

Napoli, con cui fu stipulato un trattato che gli dà facoltà di introdurre liberamente, con trattamento pari ai nostri navigli, tutte le produzioni del suolo, trovasi, per la maggiore ricchezza e fertilità delle sue terre in produzione di cereali, nella stessa condizione come se ogni diritto differenziale fosse con esso abolito per i cereali medesimi.

Quindi, e pei motivi stati da me accennati, e per le giuste riflessioni svolte con tanta maestria nella relazione intorno a questa legge, io credo fermamente che il Senato voglia favorirla.

**SCLOPIS.** Non intendo, signori, di contestare il principio della legge. Quando non avessimo per confermarlo la dottrina della scienza e la lezione dell'esperienza, saremmo tuttavia astretti a seguirlo dal movimento conforme che si spiega presso le varie potenze marittime d'Europa.

Forse si sarebbe potuto, come avvertì il signor ministro, procedere per via di trattati anzichè consacrare un principio; ma riconosco anche, che ad un ministro possa essere soddisfacente di proclamare un principio di libertà ed accomunarsi ai voti di allargamento di scambio che alla giornata corrono.

Forse non ammetterei la parità che il signor ministro ha introdotto tra il bisogno che si avesse la Gran Bretagna di rinvocare espressamente con principio assoluto l'atto di navigazione tuttoche già scemato ne fosse l'effetto, e la nostra alquanto diversa posizione, perchè tutti sanno come l'atto di navigazione inglese fosse un sistema intero di commercio di potenza marittima e di potenza politica rispetto alle colonie; tant'è vero, che noi abbiamo già udito suonare nel Parlamento britannico parole che accennano a modificazioni importantissime nello stato delle colonie, conseguenza anche questa del sistema mutato di comunicazioni marittime e dei rapporti commerciali e governativi. Lascio tutto questo e dichiaro che riconosco il principio, ammetto la soddisfazione che possa avere il ministro di professare questo principio di dottrina che avrebbe potuto professare in un atto governativo, solamente mi permetto di chiedere alla Commissione una spiegazione dell'articolo 1.

Quest'articolo dice:

« Tutti i diritti differenziali tanto di dogana che di navigazione sotto qualunque titolo o denominazione siano riscossi a profitto del Governo quanto dei municipi, corporazioni ed individui qualunque, sono aboliti, » ecc.

Bramerei di essere informato se esistano questi diritti, e quali siano i proventi dei municipi, corporazioni ed individui.

Questo mio desiderio è determinato dall'ampiezza della formola; poi quando lo abbia conosciute le specialità de' casi, chiederei alla Commissione se non crede bene forse modificare alquanto la sua redazione.

**GIULIO, relatore.** È stata cura della Commissione di fare al ministro di agricoltura e commercio la stessa domanda che l'onorevole senatore Sclopis dirige ora alla Commissione.

Il ministro non ha potuto rispondere con precisi e rigorosi documenti. Esso ha però rimesso alla Commissione un documento dal quale risulta, che se esistono alcuni diritti a favore

di municipi, questi sono di piccolissima importanza; e non può essere altrimenti, poichè la somma totale dei dazi di navigazione e scalo che potessero in parte appartenere ai municipi, corporazioni o persone private, riscossa in tutti i porti dello Stato, non arriva a 500,000 lire all'anno.

Questi diritti sono distinti in diritti di bollo, ancoraggio, fanale, ostellaggio, di darsena, permesso, magazzini, prestito di macchina.

Il totale per Genova è di 205,171 17; per tutti gli altri porti insieme non arriva sicuramente a 75,000 lire. Dei dazi appartenenti a corporazioni o a persone private non è a conoscenza della Commissione che ne esistano.

A favore dei municipi ve ne ha in Genova ed in Savona. Del resto la formola usata nella legge è quella che si è praticata sempre in tutti i trattati stipulati colle potenze straniere; è formola consacrata, la quale ha piuttosto per oggetto di rassicurare i Governi esteri contro il timore che, oltre i dazi governativi, esistano nel paese dei dazi riscossi a favore di corporazioni e municipi, di cui quelle nazioni possono essere male informate.

Spiegherò meglio il mio pensiero col citare un esempio: il Senato sa come in Inghilterra i fari non sono stabiliti a spese del Governo, e come il Governo non riscuote i diritti di faro, ma bensì una corporazione conosciuta sotto il nome di *Trinity house*.

L'Inghilterra tiene presso di sé corporazioni come questa di *Trinity house* che riscuote diritti sui fari, e fonda corporazioni, come la *City* di Londra, la quale riscuote un diritto di navigazione sulle navi che percorrono il Tamigi. Anche altre nazioni posseggono simili istituti.

Potendo questo per avventura far dubitare che anche presso di noi esistano simili corporazioni investite del diritto di riscuotere dazi importanti, farebbero forse elleno qualche difficoltà a rinunziare per parte loro ai diritti riscossi da esse, se noi non facessimo un provvedimento per tale rinunzia.

Io credo dunque in complesso che i diritti riscossi dai municipi, o per conto di municipi presso di noi, siano assai tenui; che diverranno più tenui ancora se il Governo ha proclamato di dichiarare tutti i porti proprietà dello Stato: onde seguirà che debba prendere per conseguenza a proprio carico le spese necessarie per la conservazione e per il mantenimento loro; spese che sole potevano giustificare l'attribuzione dei dazi alle municipalità.

Questi dazi, dico, sono attualmente già assai tenui; ma devono sparire in un tempo non molto remoto, per la ragione che ora ho addotto, non essendo a conoscenza della Commissione che veruna corporazione approvata esiga tali diritti.

Queste parole adunque si riducono, come aveva l'onore di dire, ad una semplice formola adottata da noi, come dalle altre nazioni, nello stabilire tali diritti di commercio.

**DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio.** In aggiunta a quanto egregiamente espose l'onorevole relatore della Commissione, osserverò che sotto la complessiva denominazione di diritto di navigazione, d'ancoraggio, di ostellaggio, di faro, ecc. (termini che si usano ancora in tutti i trattati che si fanno colle potenze estere, nei quali si stipulano e si stabiliscono queste appellazioni di diritti differenziali) si comprendono molte categorie esclusive al Governo, come quelle di tonnello, di ancoraggio, e sono quelle che danno il maggior profitto.

Le corporazioni ed alcuni municipi, come per esempio quello di Savona, riscuotono diritti tenuissimi ed insignifi-

cantissimi nel complesso delle 300,000 lire state accennate dal relatore.

Nè formano il complesso di questi diritti quelli semplicemente che sono di faro e di ancoraggio: il municipio di Savona per esempio ha una percezione nella parte speciale pel carenaggio delle navi che vi passano per fare delle riparazioni. Ma appunto, come anche ha ben voluto notare il signor preopinante, è nella legge in riforma di questi diritti di navigazione e d'ancoraggio (cui tengo gran parte preparati, e che avrò l'onore di proporre al Parlamento fra un giorno o due per dar prova della lealtà e del buon volere del Governo che ha già fatto loro la promessa esplicita di fare questi lavori); che si è preso il sistema d'incamerare tutte queste rendite, e farne in questa guisa un prodotto speciale per il regio erario, togliendo ai comuni ed alle corporazioni privilegiate, che possono avere di tali percezioni, anche l'incarico dell'amministrazione, il quale per lo più costa assai più di quello che sia il prodotto.

**SCLOPIS.** Riconosco sufficienti, convenientissime le osservazioni fatte dal relatore della Commissione all'appoggio della redazione nei termini di cui ho parlato. Potrei forse osservare alla volta mia, che altro è il parlare in un trattato dove i rapporti si stabiliscono da potenza a potenza, rispetto all'estero e relativamente anche all'interno; ed altro è lo scrivere delle leggi che hanno un rapporto immediato con tutti i diritti nell'interno.

Tuttavia riconosco che, siccome questa legge è destinata principalmente ad invitar l'appulso di navi estere al porto di Genova, convenga parlare agli esteri nel linguaggio che meglio li tranquillizza, che più li invita. Debbo per altro confessare che dalle risposte che mi furono favorite, scorgo non essere peranco accertata la quantità di diritti privati, dirò così, che possano versare in questa controversia... Il dire che più costi l'amministrazione che il provento, quando si trattasse di diritti acquistati, o da individui o da municipi (che hanno gli stessi diritti degli individui) per causa onerosa, non toglie che si violi la proprietà. Riconosco perfettamente che il Governo ha il diritto in questa parte di far prevalere la cosa pubblica, ma accanto alla cosa pubblica dee camminare il rispetto delle proprietà private, e desidero che ciò in questa circostanza si dichiari sempre più a fronte di quelle parole un poco assolute di obbligo, di proprietà private. Desidererei di sapere che si procederà ad un'esatta liquidazione dei diritti dei privati e dei comuni, e che ne sarà loro tenuto conto. Mi basta che il Ministero riconosca questo principio come un debito, perchè bramo che nel nostro procedere noi abbiamo sempre una grandissima avvertenza, acciocchè per amore di un principio non lasciamo aprire sorgenti di liti verso il Governo.

Mi si dirà che è aperta la via dei tribunali; questo, non vi è dubbio, è l'estremo rimedio, ma un Governo cammina molto meglio quando, anche vicinissimo alle più grandi considerazioni di utilità generale, non disprezza la piccola, ma sempre necessaria considerazione dei diritti privati.

**DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio.** Io farò riflettere solamente all'onorevole senatore Sclopis, che starebbe molto meglio questa dichiarazione, a cui pienamente assente il Governo, nella legge che rifletterà le riforme da stabilirsi intorno alla percezione di questi diritti, e non in una legge, il testo della quale li rispetta, non facendone ancora cenno di volerli abolire.

Questa dichiarazione mi parrebbe in questo luogo prematura: tuttavia io non dissento dal protestare, che qualunque siano i diritti che possano avere o persone private o corpo-

razioni morali, o municipi, naturalmente prima di abolire questi diritti verrà fatta la giusta liquidazione, e riconosciuti che siano i titoli gratuiti od onerosi, si procederà certamente per la via che la giustizia comanda.

**SAULI.** Mi pare che i diritti dei terzi non siano qui in verun modo lesi, poichè questa abolizione dei diritti differenziali significa che il Governo non riscuoterà dalle navi straniere verun diritto che non sia pagato dalle navi dello Stato; nè significa già che i municipi, le corporazioni e gli individui possano essere spogliati dei diritti che per avventura avessero di riscuotere dazi. Per conseguenza io credo che questa spiegazione possa conciliare interamente la coscienza del mio collega il senatore Sclopis, il quale espresse un sentimento che, a prima giunta, poteva essere veramente appoggiato.

**ALBINI.** Mi trovo in dovere di far conoscere al mio preopinante, l'onorevole senatore Sauli, al quale era nato il dubbio che l'abolizione dei diritti differenziali potesse portare un pregiudizio alla marina mercantile, che questo non può che recare uno sviluppo maggiore, più estese relazioni all'estero, e che animerà il commercio ad intraprendere importanti viaggi nelle più lontane regioni, il che servirà d'istruzione alla marina mercantile e contribuirà a formare un maggior numero di marinai. Quindi la marina militare sarà soddisfatta di trovare nella leva marinai già instruiti ed assuefatti alle lunghe navigazioni.

Perciò credo che questa possa essere utilmente adottata.

**SAULI.** Io accetto con molta soddisfazione questa spiegazione data dall'onorevole senatore Albini, perchè egli essendo uomo di mare ha dissipato un timore, il quale invero mi pesava gravemente sul cuore.

**GIULIO, relatore.** Aggiungerò una parola sola in risposta alla domanda fatta dal signor senatore Sauli.

Si chiede se dopo lo stabilimento dei diritti differenziali, il numero delle navi e quello dei marinai sia veramente cresciuto.

A ciò risponde, a parer mio, molto bene il porto di Genova, d'onde veramente risulta che il numero delle navi e dei marinai è cresciuto, ma di molto, non per merito dei diritti differenziali, bensì per altre cause che in quell'epoca favorirono grandemente i nostri navigatori: io citerò tanto più volentieri queste cause, e precipuamente una di esse, la quale torna a sommo onore del suo proponente; voglio dire la conclusione del trattato di commercio colla Porta Ottomana, che ci dischiuse i porti di quella potenza; così del pari la sicurezza procurata alla nostra marineria dalla capitolazione stabilita con le reggenze barbaresche.

Prima di questa capitolazione i nostri commercianti, molestati dai corsari barbareschi, erano costretti a navigare sotto i paviglioni di altra nazione; ma dopo che il Governo nostro fece quella capitolazione, la quale pone i nostri legni sotto la loro protezione, questi poterono quindi navigare sotto il nome e col vessillo della propria nazione; e in tale modo ripresero la nazionalità, e vennero manifestamente ad accrescere una marineria che era sempre stata numerosa e fiorente.

**BALBI-PIOVERA.** Io penso che allorquando furono stabiliti i diritti differenziali, l'idea che li faceva stabilire era un pensiero di protezione verso la marineria; se l'abbia protetta o no, non è il momento di discuterlo, ed io non lo decido: credo che idea provvida e buona in sé era la protezione, perchè si credeva che la nostra marineria, debole e minore, avesse ancora bisogno di quell'aiuto necessario, di quella tutela per prosperare. Io però sono di altro parere,

e credo che più si dà libertà alle industrie, maggiormente queste crescono; e nell'abolizione di questi diritti differenziali io non ci veggio che una speranza di maggiore prosperità e d'aumento della marineria.

Il mio amico senatore Sauli diceva che da qualche anno in qua vi era diminuzione nei nostri naviganti e nella nostra marineria; questa io pure la riconosco, perchè molti nostri marinai andavano a navigare sotto bandiere estere e nei paesi che offerivano maggior vantaggio, e soprattutto minori diritti, e ove maggiormente era libero il commercio.

Io vedo nei diritti differenziali questa emigrazione di gente di mare, e credo che nell'adoptare questa legge, noi faremo un vero bene alla marina, perchè la marina, non già d'addesso, ma di tutti i tempi, più è stata libera, più è stata prospera.

**PRESIDENTE.** Interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò l'articolo primo della legge:

« Tutti i diritti differenziali, tanto di dogana che di navigazione, sotto qualunque titolo o denominazione siano riscossi tanto a profitto del Governo, quanto dei municipi, corporazioni, od individui qualunque, sono aboliti in favore di quelle nazioni che accorderanno alla nostra bandiera lo stesso trattamento. »

**CRISTIANI.** L'onorevole senatore Sclopis nella discussione generale ha fatto un'osservazione, la quale propriamente si riferiva a questo articolo; nell'interesse dei municipi e dei corpi amministrati egli manifestò il desiderio che si ponesse somma avvertenza onde la sospensione dei diritti differenziali non potesse loro apportare pregiudizio, ed il Governo nel caso che venissero pregiudicati da questa sospensione, ne tenesse conto e loro corrispondesse un adeguato risarcimento.

Il senatore Sauli poi ha fatto opportunamente osservare come non gli pareva che potesse mai succedere il caso in cui un corpo amministrato potesse aver ragioni, verso il regio Governo, ad un'indeannizzazione per effetto della soppressione dei diritti differenziali: siccome per altro il ministro aveva accennato, che era nell'intenzione del Governo di provvedere alla liquidazione delle ragioni dei corpi amministrati, mi è nato il dubbio che siffatta ministeriale dichiarazione potesse far nascere per parte dei corpi amministrati quella natura precisamente di questioni che era nell'intenzione del senatore Sclopis di evitare; e siccome poi io divido l'opinione del senatore Sauli, che sia impossibile che si verifichi il caso in cui spettino ragioni d'indennità ai corpi amministrati in dipendenza di questa soppressione, io vorrei che fosse ben inteso e chiaramente specificato che i medesimi non avranno ragioni da far valere verso il regio Governo per la soppressione suddetta se non nel caso (che credo impossibile), in cui la ragione di cui il corpo morale si trovasse investito fosse esplicitamente relativa al vero diritto differenziale, cioè a dire all'ammontare della differenza in più che si percepisce sulle navi straniere oltre la tassa di cui sono anche colpite le navi nostrali.

Diffatti io riconosco che potrà bensì succedere che un corpo amministrato abbia una vera ragione acquistata a quella parte del diritto di dogana e di navigazione che è imposta sulle navi tutte senza distinzione delle nazionali dalle forestiere, ma non mi posso persuadere che possano del pari ad esso appartenere ragioni acquistate a quel di più dei diritti suddetti che si percepiscono esclusivamente sulle navi forestiere, i quali costituiscono appunto quei che si chiamano diritti differenziali.

In ordine a questi ultimi, io tengo per fermo che essi risultano da una disposizione governativa; la quale dipende unicamente dall'arbitrio del legislatore, ed alla cui fissazione resta estraneo l'interesse del corpo amministrato a cui stasene potuto abbandonare la percezione. Di modo che il Governo che ha solo stabilito il diritto differenziale, ed il quale quando gli pare e piace ne modifica l'ammontare (come ciò è succeduto sempre in virtù dei vari manifesti che sono citati nella relazione della Commissione), ed ha la facoltà a seconda delle pubbliche esigenze di diminuirne la quota e variarne l'ammontare, ha pure il diritto, senza incontrare l'obbligo di nessuna indennizzazione, di ridurre le navi forestiere alla quota soltanto della tassa imposta sulle navi nazionali.

**SCLOPIS.** È necessario che io spieghi meglio il mio pensiero, tanto più che io mi era permesso d'intervenire nella discussione generale perchè moveva solamente una questione per avere schiarimenti dalla Commissione. Ora che il senatore Cristiani viene ad accordarsi coll'idea del senatore Sauli, io che me ne discostai, e mi giovai della dichiarazione fatta dal signor ministro, debbo dichiarare che temo che nell'opinione del senatore Sauli e del senatore Cristiani corra forse un equivoco. Io temo che siasi scambiato l'oggetto dell'applicazione colla natura stessa del diritto rispetto alle navi paganti. Infatti nell'articolo primo del progetto si dice: « Tutti i diritti differenziali tanto di dogana che di navigazione, sotto qualunque titolo o denominazione siano riscossi, tanto a profitto del Governo, quanto dei municipi, corporazioni od individui qualunque, sono aboliti in favore di quelle nazioni che accorderanno alla nostra bandiera lo stesso trattamento. » Dunque la legge riguarda dall'una parte il diritto che si paga dalla nave che approda, dall'altra l'uso che si fa di questo diritto.

Può avvenire che anche un diritto speciale ad una corporazione od un santuario, come si dice a quello di Savona, venga involto in una massa di diritti differenziali. Almeno quando vediamo che il Governo ha parlato di profitto, dobbiamo riconoscere che il Governo ha considerato l'utile che ne può ricavare qualche corporazione o qualche municipio. Io credo che la questione, dal momento che si porta ai termini di semplice ricognizione di diritti, non abbisogni nè di ulteriori spiegazioni nella legge, nè di ulteriori dichiarazioni ministeriali, come bramerebbe il senatore Cristiani.

Io dichiarava da principio che voleva salvare quei diritti, quei profitti, quei proventi che erano stati acquistati da municipi o da individui a titolo oneroso, e che per conseguenza costituirebbero una proprietà dei municipi o degli individui. Io non domandava più oltre che si inchiodasse nella legge una dichiarazione su di ciò, bastandomi l'annuenza del Ministero; ma adesso che il signor senatore Cristiani vorrebbe che si dichiarasse esplicitamente che nessun municipio, nessuna persona può misurare sotto il titolo, e col nome di diritto differenziale veruna ragione di che prima fosse investito, io non posso a meno di dichiarare che non mi adatterei a questa spiegazione, la quale mi pare non opportuna, la quale anzi mi sembra pericolosa, perchè probabilmente verrebbe a togliere anticipatamente ogni ragione che utilmente si possa esperire da qualche individuo o municipio per titolo d'acquisto a causa onerosa.

**CERRARIO.** Mi pare che la questione sia facile a risolversi, distinguendo la tassa dalla sopratassa. L'articolo 1° di questa legge non abolisce la tassa, abolisce solamente la sopratassa che è istituita, che è imposta dal Governo a carico delle bandiere estere. Il Governo non ha già dichiarato che intende di accordare indennità in favore delle corporazioni,

dei municipii o di individui i quali verrebbero a soffrire per queste diminuzioni, per questa abolizione dei diritti differenziali; ma ha dichiarato che avendo l'intenzione di incamerare tutte le tasse, le quali attualmente sono percepite da municipii, da corporazioni o da qualche individuo, in tale contingenza sicuramente liquiderà a favore di questi le indennità che loro possono essere dovute.

Mi sembra quindi che, mediante questa distinzione, spariscono tutte le ambagi, tutte le difficoltà che vennero sollevate, e che in conseguenza non sia necessaria veruna più esplicita dichiarazione.

**CRISTIANI.** L'osservazione fatta dal senatore Cibrario è giustissima, ed è precisamente perchè io mi riferiva ai diritti differenziali (che il senatore Cibrario chiama sopratassa, lo che veramente spiega meglio la cosa), ed è, ripeto, perchè io mi riferiva alla sopratassa che osservavo che non si poteva verificare il caso in cui un corpo morale avesse mai diritto ad una indennità per la soppressione di questa sopratassa, e che io considerava pericolosa la dichiarazione fatta dal Ministero di essere disposto a liquidare le ragioni che i corpi suddetti fossero per pretendere pella soppressione dei diritti che nel pensiero del senatore Sclopis non si potevano riferire che a questa sopratassa. La mia osservazione aveva dunque unicamente per oggetto di prevenire gli inconvenienti che temeva da questa dichiarazione ministeriale, la quale avrebbe potuto far sorgere insussistenti pretese d'indennità. Ma ora, dopo la spiegazione del senatore Cibrario, il senso della dichiarazione fatta dal ministro dovendo essere circoscritto al caso solo dell'incameramento della tassa propriamente detta di cui godessero i corpi morali, io non ho più alcuna osservazione a fare.

**DE CARDENAS.** Mi pare che, parlandosi nel testo della legge che ci è proposta dei diritti (s'intende sempre di diritti di sopratassa) che potessero appartenere a corporazioni o ad individui, ed essendosi dal relatore detto che nè la Commissione, nè il Governo sapevano precisamente se esistessero corporazioni od individui ai quali competessero simili diritti, sia il caso perciò di appigliarsi all'idea del signor conte Sclopis, e di formulare un'aggiunta a quest'articolo, per spiegare che nel caso in cui abbiano essi qualche diritto, debbano esserne compensati.

**SCLOPIS.** Debbo dichiarare (questo è un fatto veramente personale), debbo dichiarare che io non ho insistito perchè si aggiungesse una spiegazione; mi è bastata la dichiarazione fatta dal ministro, dichiarazione resa anche più compiuta dalla seguita discussione; per conseguenza non dimando che si faccia veruna aggiunta o variazione all'articolo di legge.

**DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio.** Se mi permette il signor senatore De Cardenas, gli farò osservare che non risulta assolutamente che nessuna corporazione, nessun municipio percepisca delle sopratasse o dei diritti differenziali, ma però, come ha già osservato il signor senatore relatore, questa è la frase, direi, sacramentale che si usa in tutti i trattati colle potenze estere, con cui si conchiude una reciprocità di trattamento, non tanto perchè da noi esistano questi privilegi di corporazioni o di altri stabilimenti, ma perchè appunto fra le nazioni estere ve ne sono. Onde, quando si fa un trattato con una di queste potenze, per togliere ogni timore sull'esistenza di simili istituzioni anche presso di noi, si usa di riferire questa frase, affinché sia bene inteso che quando si stabilisce questa reciprocità di trattamento non vi è nessun articolo escluso da questo lato. Riguardo poi a quel dazio che credevasi fosse stabilito per il santuario della Madonna di Savona, credo poter dire francamente che non esiste.

**SAULI.** Dirò ancora una parola.

Io credo che questa questione è troncata dalle disposizioni dello Statuto, il quale stabilisce che nessuna imposta, nessuna gravezza si può riscuotere se non è consentita dal Parlamento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 1.

(Il Senato adotta.)

« Art. 2. È inoltre fatta facoltà al Governo di consentire l'abolizione dei diritti anzidetti a quelle nazioni che, senza offrire reciprocità, concederanno vantaggi equivalenti diretti a favorire la nostra bandiera. »

(È approvato.)

« Art. 3. Colla presente legge nulla viene innovato per quanto riguarda la navigazione tra le coste dello Stato. »

**ALFIERI.** Resta ben inteso che l'articolo comprende la navigazione tra la terraferma e la Sardegna. (Si! si!)

**SCLOPIS.** Si poteva far uso della parola *cabotaggio*, essa avrebbe tolto ogni dubbio.

**ALFIERI.** Siccome esisteva pel passato una linea doganale che separava una parte dello Stato dall'altra, così tanto più desiderabile si è al presente una dichiarazione esplicita al proposito.

**PRESIDENTE.** La dichiarazione è stata fatta dalla Commissione nella sua relazione dove, parlando della Sardegna, disse che si considerava come *cabotaggio*.

**DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio.** Se mi permette, farò una sola osservazione.

Forse si sarebbe potuto usare la parola *cabotaggio*, ma siccome essa avrebbe potuto forse occasionare qualche equivoco, stante che nelle nostre leggi riflettenti i diritti di tariffa di marina si usa la parola *cabotaggio* per esprimere certe latitudini di navigazione più o meno vaste, e trovandosi allora la parola *cabotaggio* applicata ad una navigazione che si fa sulle coste delle potenze estere, poteva implicare un equivoco producendola in questo testo, onde si credè conveniente di dire invece *le coste dello Stato*; ma quando si discusse quest'articolo nella Camera dei deputati, si dichiarò esplicitamente, sia dal Governo, sia dalla Camera stessa nell'adoptare l'articolo, che la Sardegna vi era espressamente contemplata.

D'altra parte osserverò che non può assolutamente considerarsi come esclusa, giacchè per un tal effetto sarebbe indispensabile un articolo apposito nella legge.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto.)

Debbo invitare il Senato a voler dedicare la seduta pubblica di domani alla discussione della legge sulla strada ferrata di Savigliano. Questa legge è già stata decretata di urgenza, e va a distribuirsi a momenti il rapporto stampato.

Dunque, benchè non vi sia l'intervallo preciso, io proporrei di non perdere per questa sola ragione la tornata di domani, ora che siamo prossimi al termine delle sedute. Alle ore due vi sarà pertanto seduta pubblica per tal legge.

Prego pure il Senato di voler mezz'ora prima passare negli uffizi per costituirsi nel nuovo servizio mensile.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	45
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 8: